## Verbale di Accordo

Roma, 24 giugno 2009

Tra

Terna S.p.A., rappresentata dai sigg.: Ranieri, Meneghello, Vena, Conticello

E

le Segreterie comprensoriali/regionali - Lazio delle OO.SS.

Filcem, rappresentata dai sigg.: Balì, Sorrentino, Borioni, Gangemi, Velli, Cianfanelli, Antonini, Pompei, Vacca.

Flaei, rappresentata dai sigg.: Testa, Rossi, Di Passa, Pandolfi, Silvi, Picanza, Iommetti, Tammetta Uilcem, rappresentata dai sigg.: Balla, Biondi, Frezza, Viola, Palone, Barisiello.

### PREMESSO CHE

- In conseguenza della scadenza dei contratti di locazione delle attuali sedi di via Arno e di via Ostiense, la società Terna ha acquistato l'immobile di via Galbani ed ha provveduto a ristrutturare i corpi di fabbricato della sede di proprietà di via della Marcigliana;
- è necessario procedere allo spostamento di personale dalle sedi attuali di via Ostiense, di via Arno e via Serchio a quelle di Via Galbani e di Via della Marcigliana.
- nel corso degli incontri tenutisi i giorni 11 e 24 giugno 2009 è stato illustrato il piano di risistemazione logistica che interessa i lavoratori con sede di lavoro nell'ambito della città di Roma;

## CONSIDERATO CHE

> Gli istituti di cui all'art. 42 del Ccnl 18 luglio 2006 trovano applicazione solo per i trasferimenti da un comune all'altro;

> le caratteristiche del comune di Roma sono effettivamente tali da rendere meritevoli di considerazione talune situazioni che possono venirsi a determinare per effetto di spostamenti

collettivi di sede in ambito comunale:

# Tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene quanto segue

- 1. Ai lavoratori in forza alle Direzioni centrali interessati dallo spostamento della sede di lavoro da Via Arno e via Serchio a via Galbani, in considerazione della non significativa distanza chilometrica tra le suddette sedi, nonché della ubicazione della sede di via Galbani in luogo raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, non sarà riconosciuto alcun trattamento economico a titolo di concorso maggiori spese di trasporto.
- 2. Ai lavoratori dell'AOT di Roma interessati dallo spostamento della sede di lavoro da via Ostiense a via della Marcigliana tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sede che incontrino maggiori spese di trasporto in relazione alla maggiore distanza, in termini chilometrici, tra la nuova e la vecchia sede di lavoro rispetto al domicilio, sarà riconosciuto un concorso maggiori spese di trasporto, in cifra rivalutabile.

Tale concorso è determinato sulla base della distanza tra la vecchia e la nuova sede di lavoro ed è inizialmente stabilito in € 0,199 a Km, corrispondente al rimborso chilometrico previsto per percorrenze di servizio, con l'automezzo privato, per lo scaglione oltre 12.000 Km annui e per autovetture rientranti nella seconda classe di cilindrata, di cui al Verbale di accordo del 28 luglio 2005.

La distanza<sup>1</sup> tra le sedi di lavoro è convenzionalmente determinata nella seguente misura:

✓ Via Ostiense – Via della Marcigliana

62 Km;

- 3. La rivalutazione del concorso maggiori spese di trasporto seguirà quanto determinato in occasione del rinnovo del sopra citato accordo.
- 4. Il concorso maggiori spese di trasporto verrà erogato per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro nella nuova sede, finché permangono le stesse condizioni in ordine alla distanza dal domicilio alla nuova sede di lavoro e comunque fino ad un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data dell'effettivo spostamento di sede.

Il concorso maggiori spese di trasporto non sarà riconosciuto a quei lavoratori che traggano dallo spostamento di sede un beneficio in termini di minore distanza dalla propria abitazione.

Il trattamento, inoltre, sospende la corresponsione dell'equo indennizzo previsto per la sede di via della Marcigliana.

A far data dallo spostamento di sede, cesseranno i trattamenti riconosciuti in relazione a precedenti spostamenti.

& d

o. Allef

K 1e

le distanza indicata fa riferimento al percorso di andata e ritorno.

- 5. Ai lavoratori in forza alle Direzioni centrali interessati dallo spostamento della sede di lavoro da via Ostiense a via Galbani, in ragione della considerevole distanza tra le due sedi, che incontrino maggiori spese di trasporto in relazione alla maggiore distanza, in termini chilometrici, sarà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a € 850. Tale importo sarà corrisposto con le competenze del mese di gennaio 2010.
  - L' importo forfetario una tantum non sarà riconosciuto a quei lavoratori che traggano dallo spostamento di sede un beneficio in termini di minore distanza dalla propria abitazione.
- 6. Il trattamento determinato secondo le norme di cui ai punti precedenti costituisce il trattamento complessivo da riconoscere ai lavoratori interessati dagli spostamenti di sede di cui in premessa.

#### **DICHIARAZIONI A VERBALE**

- I. Tenuto debitamente conto delle caratteristiche metropolitane della città di Roma e dei conseguenti oneri che possono derivarne per i lavoratori interessati dagli spostamenti della sede di lavoro, sarà istituito, fino a fine anno, salvo conferma, un servizio "navetta" opportunamente organizzato per il collegamento con la sede di via della Marcigliana. In proposito entro il 31 ottobre 2009 l'Azienda si impegna ad effettuare una verifica sulla funzionalità di detto servizio.
- II. La misura determinata nel presente Verbale relativamente alla distanza tra le sedi di via Ostiense e via della Marcigliana deve considerarsi ad integrazione del Verbale di Accordo 24 febbraio 2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

3